



COMUNE DI VITERBO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTO N. 303 DEL 07 AGO. 2014 | OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI GENERALI E LINEE DI INDIRIZZO RELATIVI ALLE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 163/2006. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno.....duemilaquattordici.....il giorno.....sette.....del mese di.....agosto.....
in VITERBO, nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza l'Ing. Leonardo MICHELINI - SINDACO

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti assessori:

| | <i>Presenti</i> | <i>Assenti</i> | | <i>Presenti</i> | <i>Assenti</i> |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Ciambella Lisetta | SI | --- | Valeri Raffaella | --- | SI |
| Ricci Alvaro | --- | SI | Zucchi Alessandra | --- | SI |
| Saraconi Raffaella | SI | --- | Barelli Giacomo | SI | --- |
| Fersini Fabrizio | --- | SI | Delli Iaconi Antonio | SI | --- |

Partecipa la Dott.ssa Francesca VICHI – Segretario Generale del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA

Premesso che sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il dirigente del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole in data 04/07/2014;

Il dirigente del Settore Bilancio e Finanze, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole in data 09/07/2014;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata;

Con votazione separata e palese, di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Ing. Leonardo MICHELINI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca VICHI

303
07 AGO. 2014.



COMUNE DI VITERBO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Settore proponente: VI SETTORE-LL.PP. | ASSESSORE SARACONI  |
| Proposta N. 361 del 04/07/2014 Num.Iride 72341 | |
| Il Responsabile del procedimento DELLO VICARIO - DIR 6 SETTORE | |
| OGGETTO : APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI E DELLE LINEE DI INDIRIZZO RELATIVI ALLE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 DEL D. LGS. 163/2006, E MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 122 DEL D. LGS. 163/2006 | |

LA GIUNTA

Visto l'art. 122, co. 7 del D.Lgs.n. 163/2006 (Codice dei Contratti) secondo cui: "I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri....";

Visto l'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/2006, il quale disciplina l'esecuzione di lavori in economia, stabilendo che Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Visto che ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 125, per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di rilievo comunitario per l'affidamento di servizi e forniture, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Dato atto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 104 del 30/05/2011 il Comune di Viterbo ha approvato il Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;

che in esecuzione delle previsioni dell'art. 6 comma 6 del predetto Regolamento, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ha provveduto ad avviare le procedure per la istituzione di elenchi di fornitori dell'amministrazione, in materia di lavori e di servizi di ingegneria ed architettura;

Dato atto altresì che, a seguito della pubblicazione dei rispettivi Avvisi pubblici, gli elenchi in parola sono stati istituiti ed approvati, nella forma di elenchi aperti alla iscrizione degli operatori economici in possesso dei

requisiti di iscrizione stabiliti dal Codice dei Contratti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto degli elenchi; Richiamato l'art. 57, co. 6 del D.Lgs.n. 163/2006 (Codice dei Contratti) che nel disciplinare l'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, prevede che la stazione appaltante individui gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;

Riscontrato che uno degli aspetti operativi più dibattuti delle procedure negoziate di affidamento è costituito dalla scelta delle imprese da invitare che, secondo recente giurisprudenza (cfr. T.A.R. Milano, sez. I, 6/12/2012 n. 2941 e T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 29/11/2013, n. 1047) e opinione dell' A.V.C.P. (determinazione n. 2 del 06/04/2011) non ricade nell'ambito di una insindacabile discrezionalità dell'amministrazione, ma deve conseguire ad una accurata ricognizione del mercato, previa assunzione delle necessarie informazioni circa le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa delle imprese che avrebbero i requisiti per eseguire i lavori, e selezione in base a criteri trasparenti;

Dato atto che ciò comporta che la stazione appaltante deve determinare ex ante precisi criteri di ricognizione del mercato e selezione delle imprese che potenzialmente potrebbero essere interessate all'appalto, tenendo conto del principio di rotazione;

Ritenuto quindi fornire agli uffici competenti i seguenti indirizzi al fine di uniformare la procedura per la scelta delle imprese da invitare alle procedure negoziate ex art. 122, co. 7 e art. 125 commi 8 e 11 del D.Lgs.n. 163/2006 ai principi comunitari di non discriminazione, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione;

Richiamata la determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 con cui l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture fornisce alcune linee guida per la gestione della procedura negoziata ex art. 122, co. 7 del D.Lgs.n. 163/2006, con particolare riferimento alla conduzione dell'indagine di mercato e ai criteri di selezione delle imprese, evidenziando in particolare che l'affidamento operato tramite cottimo fiduciario, nonostante il carattere semplificato, rimane una procedura negoziata e pertanto soggiace all'osservanza dei principi posti dal Codice in tema di affidamento dei contratti, dovendo pertanto le stazioni appaltanti assicurare, comunque, che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici;

Tenuto conto dei principi comunitari e costituzionali sopra citati che costituiscono assi portanti del sistema dell'evidenza pubblica, ed in particolare:

– i principi di non discriminazione e parità di trattamento, direttamente riconducibili al principio di imparzialità sancito dall'articolo 97 della Costituzione che esprime, in negativo, il dovere dell'amministrazione di non effettuare favoritismi tra i soggetti coinvolti dall'ambito della propria azione volta al perseguimento di interessi pubblici;

– il principio di trasparenza che, secondo quanto puntualizzato dall'insegnamento della Corte di Giustizia della Comunità europea, *"consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti [...] alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione"* (Corte di Giustizia CE, 7.12.2000, causa C-324/98 cd. Teleaustria c. Telekom Austria);

– il principio di proporzionalità che presuppone il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati, assicurando il minore sacrificio possibile degli interessi privati confliggenti con quello pubblico. In base al principio di proporzionalità, la richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologia ed all'importo della prestazione richiesta. Si deve infatti tenere conto del rapporto tra importo dei lavori da eseguire e dimensioni delle imprese da invitare, così da escludere un eccessivo divario tra l'entità dell'appalto e l'idoneità tecnica dell'impresa;

– la tutela della libera concorrenza, da considerare come un principio cardine in materia di disciplina dei contratti pubblici, in forza del quale si intende assicurare a ciascun potenziale concorrente le stesse possibilità di partecipazione alle procedure di gara e l'imparzialità della relativa azione amministrativa; affinché il citato principio possa trovare concreta applicazione e non risolversi in una mera enunciazione, occorre garantire il rispetto della "par condicio" nei confronti di tutti i concorrenti in ordine alla valutazione comparativa dei requisiti da essi posseduti ed alla verifica dell'assenza di clausole che producano un effetto preclusivo all'accesso dei potenziali concorrenti alle gare;

– il criterio di rotazione che ha come finalità quella di evitare che la stazione appaltante possa consolidare rapporti solo con alcune imprese venendo meno così al rispetto del principio di concorrenza;

Dato atto che con la citata determinazione n. 2/2011 l'AVCP ha specificato che la stazione appaltante deve in ogni caso esplicitare preventivamente i criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare, indicando a titolo esemplificativo quali criteri di selezione le esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti dell'impresa richiedente l'invito o da invitare, purché venga rispettato il principio della rotazione (cfr. TAR Molise, Sez. I – sent. 6 novembre 2009, n. 700), l'idoneità operativa delle imprese rispetto al

luogo di esecuzione dei lavori ed anche il sorteggio pubblico; parimenti, ai fini del rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione, si considera necessaria la pubblicazione del cosiddetto avviso di post-informazione, contenente i dati dei soggetti aggiudicatari degli affidamenti;

Rilevato inoltre che l'Autorità ha chiarito che ai fini della applicazione del principio di rotazione, deve essere previsto che il soggetto che risulterà affidatario dei lavori o dei servizi non sarà invitato alle gare indette successivamente con la stessa procedura o a gare con procedure in economia nell'arco di un certo periodo di tempo, da determinare in modo preventivo da parte della Stazione Appaltante;

Esaminati i criteri generali e le linee di indirizzo relativi alle modalità di scelta del contraente per l'affidamento di lavori e servizi pubblici mediante procedura in economia, ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. 163/2006, e mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 122 comma 7 del medesimo decreto, redatti dal Settore LL.PP. ed allegati alla presente deliberazione;

Rilevato che i criteri generali e le linee di indirizzo, allegati alla presente deliberazione, sono coerenti e danno attuazione ai principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione, che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria relativa ai lavori pubblici;

Ritenuto opportuno che la scelta dei candidati sia improntata, in quanto esercizio di pregnante discrezionalità che incide sugli interessi anche economici delle imprese, ai principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione, e quindi sia assicurato il rispetto dell'obbligo di motivazione, che consente di dar conto del ragionevole e legittimo esercizio di tale discrezionalità;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 267/2000 dai Dirigenti responsabili dei Settori interessati;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare i criteri generali e le linee di indirizzo relativi alle modalità di scelta del contraente per l'affidamento di lavori pubblici mediante procedura in economia, ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. 163/2006, e mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 163/2006, che sono allegati alla presente deliberazione e ne formano parte integrante;
2. di dare atto che la selezione del contraente da parte dei Settori che utilizzeranno gli elenchi di cui in premessa si atterrà ai criteri e linee di indirizzo approvate con la presente deliberazione;
3. disporre la pubblicazione dei criteri e linee di indirizzo sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "Avvisi" al fine di garantirne la opportuna pubblicità;
4. demandare ai Dirigenti dei Settori interessati i conseguenti atti gestionali.

CRITERI GENERALI PER LA SCELTA DELLE IMPRESE

In ordine di priorità e congiuntamente:

1. **Principio di proporzionalità:** adeguatezza dell'impresa in relazione alla natura, tipologia e durata dei lavori (da valutare attraverso la categoria e la classifica di iscrizione SOA o alla Camera di commercio nonché, eventualmente, mediante un più puntuale accertamento della specifica esperienza nella esecuzione di lavori nella categoria prevalente con caratteristiche analoghe a quelle oggetto di gara) nonché alla proporzione tra importo dei lavori da affidare e dimensione dell'impresa;

2. **Principio di rotazione,** ove applicabile e salvo diverse motivazioni tecniche riconducibili al luogo ed alla tipologia di lavorazioni oggetto di affidamento, da applicare sotto i seguenti profili:

- a. non saranno destinatari di affidamenti diretti di lavori o servizi, operatori economici che siano stati destinatari di affidamenti diretti di importo complessivo superiore o uguale a 40.000 euro nel corso dell'anno solare di riferimento (limite massimo di importo degli affidamenti diretti nell'anno solare pari ad euro 40.000);
- b. non saranno invitati a partecipare a gare informali con procedura negoziata gli operatori economici che abbiano già stipulato a seguito di procedura negoziata uno o più contratti di appalto con l'Amministrazione di importo complessivo superiore ai 100.000,00 euro nell'anno solare di riferimento, fino alla conclusione di tali appalti, con esclusione degli appalti aggiudicati a seguito di procedura aperta;
- c. gli operatori economici non potranno essere destinatari di inviti a procedura negoziata in numero superiore a cinque ciascuno per anno solare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara;
- d. non saranno invitati gli operatori economici che negli ultimi sei mesi siano stati invitati dal Comune di Viterbo a gare di appalto e non abbiano presentato offerta, senza idonea giustificazione;

Il principio di rotazione non trova applicazione per gli affidamenti diretti di lavori in economia di importo inferiore a 7.000,00 euro, e per le ditte che si sono aggiudicate appalti mediante procedure aperte.

3. **Principi di non discriminazione e parità di trattamento:** è consentito a tutti gli operatori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, di iscriversi nell'elenco senza limitazioni temporali, in quanto la forma è quella dell'elenco aperto, ad aggiornamento continuo a semplice richiesta; al fine di garantire criteri di imparzialità e trasparenza nella gestione degli elenchi, la scelta degli operatori economici di invitare alle procedure di selezione del contraente avverrà solo tra gli operatori con almeno sei mesi di anzianità di iscrizione all'elenco;

4. **Principio di trasparenza:** ai fini del rispetto del principio di trasparenza, si garantisce la pubblicazione dell'avviso di post-informazione, contenente i dati dei soggetti aggiudicatari degli affidamenti, nella specifica sezione del sito web comunale;

ed inoltre anche disgiuntamente:

5. **Limitatamente all'appalto di lavori, operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori:** individuazione delle imprese da invitare, in relazione all'importo dell'appalto, sulla base della sede operativa/unità locale ed in ragione della categoria dei lavori e del luogo interessato dai lavori, nel senso che saranno invitate prioritariamente le imprese aventi sede operativa/unità locale più vicina a detto luogo (idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori).

6. **Esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa,** sia positive che negative; quali ad esempio la verifica dell'inesistenza di una valutazione negativa dell'operato dell'appaltatore nella relazione finale da inoltrare all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, o l'inesistenza di contenziosi in essere tra impresa e Amministrazione relativi all'esecuzione di lavori non definiti in via bonaria, o l'insussistenza di inadempimenti gravi accertati o ritardo grave nella realizzazione delle opere (ad es. quando sia stata dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, o si sia in presenza di esecuzione d'ufficio per ritardi o inadempimenti, o siano state applicate penali in sede di collaudo o di regolare esecuzione nella misura massima prevista); la valutazione delle eventuali esperienze negative potrà estendersi alla valutazione dei rapporti contrattuali intercorsi anche con altre amministrazioni, avvalendosi ad esempio delle verifiche da effettuare sul sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ove risultano le sanzioni disposte a seguito dell'accertamento di gravi inadempimenti o gravi ritardi nella realizzazione delle opere (ad es. quando sia stata dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, o si sia in presenza di esecuzione d'ufficio per ritardi o inadempimenti, o siano state applicate penali in sede di collaudo o di regolare esecuzione nella misura massima prevista); a presidio dell'elemento fiduciario destinato a connotare sin dal momento genetico il rapporto contrattuale, l'Amministrazione potrà comunque valutare anche il comportamento dell'impresa nei rapporti contrattuali di pubblico interesse (scarsa affidabilità), anche indipendentemente dal definitivo accertamento in sede giurisdizionale dell'inadempimento.

303
07 AGO. 2014



COMUNE DI VITERBO

VI SETTORE-LL.PP.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n° 361 del 04/07/2014, Num.Iride 72341

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI E DELLE LINEE DI INDIRIZZO RELATIVI ALLE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 DEL D. LGS. 163/2006, E MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 122 DEL D. LGS. 163/2006

Sulla proposta di delibera con identificativo n° **361** del **04/07/2014**, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di **regolarità tecnica FAVOREVOLE**

Il Dirigente del Settore

303
07 AGO. 2014



COMUNE DI VITERBO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n° 361 del 04/07/2014 , Num.Iride : 72341

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI E DELLE LINEE DI INDIRIZZO RELATIVI ALLE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 DEL D. LGS. 163/2006, E MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 122 DEL D. LGS. 163/2006

*Sulla proposta di deliberazione con identificativo n° 361 del 04/07/2014 , Num.Iride 72341 ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché degli articoli 7 e 8 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere di regolarità contabile **FAVOREVOLE***

PARTE SPESA

Trattasi di mero atto di indirizzo rientrante nelle scelte di programmazione gestionale dell'attività amministrativa dell'Ente che non comporta riflessi di natura finanziaria diretta a carico degli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Riflessi indiretti di natura finanziaria possono derivare da eventuali successivi atti di attuazione e/o recepimento da adottarsi da parte dei singoli dirigenti preposti, da sottoporre a copertura finanziaria nei limiti delle risorse stanziare con il PEG.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
